



TRIBUNALE DI NAPOLI

Prot. n. 987 /2017

Napoli, 23/05/17

Oggetto: Disciplina della iscrizione a ruolo delle procedure esecutive da parte di soggetto diverso dal creditore.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sede

Con nota del 20.2.2017 il Presidente Coordinatore dell'Area Esecuzioni Civili di questo Tribunale ha posto l'accento sulle problematiche relative alle modalità di iscrizione a Ruolo delle procedure in oggetto, attualmente iscritte nel Registro Generale Contenzioso (SICID), rilevando il contrasto della iscrizione nel predetto Registro di Cancelleria rispetto la disciplina normativa del procedimento di competenza del Giudice dell'Esecuzione, trattandosi di *parentesi cognitive all'interno dell'esecuzione*, e ciò pur in presenza della modifica normativa di cui all'art. 14 del DL 83/15 che, introducendo l'art. 159 ter¹ alle disposizioni di att. del cpc., *ha disciplinato il percorso procedimentale di natura amministrativa correlato a tale iscrizione*.

Dall'esame della predetta normativa, si rileva che l'iscrizione a ruolo delle istanze da sottoporre in via incidentale al Giudice dell'Esecuzione² **da parte di soggetto diverso dal creditore** con le modalità di cui all'art. 159 ter disp att. cpc, ivi comprese le procedure di opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615, co 2 e 617 co 2 cpc, debba effettuarsi nel Registro delle Procedure Esecutive di cui all'applicativo SIECIC .

¹ "Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni".

² Pur permanendo la criticità in merito ai diversi termini concessi dal cpc per proporre l'opposizione da parte del debitore (20 gg) e per l'iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del creditore (più lunghi)

Conformemente a tale orientamento si sono espressi anche i Presidenti delle sezioni civili i quali hanno convenuto che le istanze di cui sopra siano da iscriversi nell'applicativo SIECIC, con le modalità di cui all'art. 159 ter cpc.

Si chiede pertanto a codesto on. Consiglio dell'Ordine di voler dare la massima diffusione ai propri iscritti, sulla necessità che le richieste di iscrizione a ruolo di procedure esecutive da sottoporre in via incidentale al Giudice dell'Esecuzione **da parte di soggetto diverso dal creditore** con le modalità di cui all'art. 159 ter disp att. Cpc (sia che pervengano in forma telematica, sia che siano depositate in modalità cartacea essendo quest'ultima modalità espressamente ancora consentita dall'art. 159 ter), dovranno essere iscritte nel Registro Generale delle Procedure Esecutive di cui all'applicativo SIECIC di questo Tribunale.

Nelle more l'Ufficio del Ruolo Generale Civile accetterà, fino al 30 giugno p.v., le istanze pervenute in modalità telematica nell'applicativo SICID, le quali saranno sottoposte all'attenzione del Giudice di gabinetto affinché disponga l'iscrizione d'ufficio al SIECIC.

Restano confermate, allo stato, le attuali modalità di iscrizione nel Registro Contenzioso SICID delle procedure relative ad opposizioni a "pignoramenti" esattoriali di cui all'art 72 bis DPR 602/73.

Con particolare riferimento al regime fiscale da applicare alle predette istanze, in ossequio alle indicazioni ministeriali diramate con Circolare Prot.m_dg.DAG 03/03/2015.0036550.U, si rappresenta che essendo stato previsto che "Il procedimento di cui all'articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innestano nell'ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l'Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato..." "si ritiene che non debba essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell'esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione".

Né si ritiene che le predette istanze siano assoggettabili all'imposta di bollo "Come si evince dall'articolo 18 del Testo unico - che ha ripreso il disposto dell'articolo 9 della legge 488/99 (modificato dal d. l. 11/03/2002, n. 28, convertito dalla l. 10/05/2002, n. 91) - tra gli atti e provvedimenti del processo cui si applica il contributo unificato devono essere "inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali" (cfr Circolare Agenzia delle Entrate N. 70/E del 2002).

Analoga argomentazione può ritenersi applicabile per le procedure in oggetto a favore dell'esenzione dal versamento della marca di cui all'art. 30 del DPR 115/2002.

Nel ringraziare per la collaborazione, si comunica che, ad ogni buon fine, della presente nota verrà data diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio

Il Dirigente Amministrativo
Mauro Migliaresi



Il Presidente del Tribunale
Ettore Ferrara

